



# COMUNE DI MACUGNAGA

PROVINCIA DI VB

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3

### OGGETTO:

**DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE TRIBUTARIE - APPLICAZIONE ART. 6 TER DEL DECRETO-LEGGE 22 OTTOBRE 2016, N. 193, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE 1° DICEMBRE 2016, N. 225 ESEC. IMM.**

L'anno duemiladiciassette addì ventisei del mese di gennaio alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, in Piazza Municipio n. 1 convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CORSI STEFANO - Sindaco	Sì
2. IACCHINI MASSIMO - Consigliere	Sì
3. GRAMATICA PAOLO - Consigliere	Sì
4. BORRETTI MAURO - Consigliere	Sì
5. LENZI SILVANO - Consigliere	Sì
6. PELLA SILVIO - Consigliere	Sì
7. HOR ITALO COSTANTINO - Consigliere	Sì
8. LENZI MARTINA - Consigliere	Giust.
9. ERMINI BURGHINER MARIO - Consigliere	Sì
10. TALARICO VINCENZO - Consigliere	Sì
11. MARONE MATTIA - Consigliere	Sì
Totale Presenti: 10	
Totale Assenti: 1	

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale TRANCHIDA ROSANNA MARIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Risultano Assenti giustificati i Sigg:

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CORSI STEFANO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.



# Comune di Macugnaga

Provincia di Verbania

Piazza Municipio 1– Tel. 0324/65009 – fax 0324/65817– c.f. e partita I.V.A 00421450032. [www.comune.macugnaga.vb.it](http://www.comune.macugnaga.vb.it) [comune.macugnaga.vb@cert.legalmail.it](mailto:comune.macugnaga.vb@cert.legalmail.it)

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che l'**ingiunzione fiscale** è l'atto iniziale della procedura di riscossione coattiva disciplinata dal testo unico approvato **con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639**. secondo consolidata giurisprudenza, tale ingiunzione ha natura di atto amministrativo complesso, il quale non solo ha la funzione di formale accertamento del credito, fondato sul potere della pubblica amministrazione di realizzare coattivamente le proprie pretese, ma anche cumula in sé le caratteristiche di forma e di efficacia di **titolo esecutivo e di precetto** ; le ingiunzioni fiscali, ex r.d. n° 639/1910, sono sottoscritte dal funzionario responsabile di ogni specifico tributo, nonché, responsabile delle entrate non riscosse ;

**PRESO ATTO** che l'art. 7 comma 2 di 70/2011, convertito con legge 160/2011, ha infine definitivamente chiarito come l'ingiunzione fiscale sia titolo idoneo ad iscrivere ipoteca sui registri immobiliari;

**TENUTO CONTO** che ai sensi del disposto di cui all'art. 50, **comma 2, d.p.r. 602/1973, se** entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento (ingiunzione fiscale) il concessionario (il comune tramite ufficiale riscossione) non ha dato inizio alla procedura di espropriazione forzata, la stessa può essere avviata solo se preceduta dalla notifica di un avviso contenente **l'intimazione ad adempiere entro 5 giorni**;

**EVIDENZIATO** che, ai sensi del comma 163 dell'art. 1 della legge 269/2006, **la notifica dell'ingiunzione fiscale deve essere effettuata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data in cui è divenuto definitivo l'atto di accertamento**;

**ATTESO** che l'ingiunzione è titolo esecutivo stragiudiziale e atto di precetto, nonché il primo atto del procedimento di coazione ma non atto del processo esecutivo che inizia col pignoramento;

**PRESO ATTO** che **l'avvenuta notifica dell'Ingiunzione Fiscale**, quale titolo esecutivo, **interrompe i termini di prescrizione del credito tributario per anni 10**;

**VISTO L'ART.6 TER del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni con la legge del 1° dicembre 2016, n. 225**, in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali, che prevede:

1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (2-12-2016), con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse , **l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate**. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 , gli enti territoriali stabiliscono anche:

**a)** il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2018;

- b)** le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata; **c)** i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
- d)** il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

3. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

5. Si applicano i commi 10 e 11 dell'articolo 6.

SENTITO l'intervento del servizio finanziario, rag. Burgener Paola, presente per questo ordine del giorno senza diritto al voto;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

VISTO l'esito della votazione espresso per alzata di mano che da' il seguente risultato:

PRESENTI 10 (DIECI) VOTANTI:	FAVOREVOLI 10 (DIECI) ASTENUTI:	ASTENUTI 0 (ZERO) VOTI FAVOREVOLI:	CONTRARI 0 (ZERO) VOTI CONTRARI:
------------------------------------	---------------------------------------	--	--

#### DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) Di stabilire **l'esclusione delle sanzioni con riferimento alle entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di INGIUNZIONE FISCALE ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, NOTIFICATI NEGLI ANNI DAL 2000 AL 2016**, quale definizione agevolata entrate tributarie in applicazione all'art.6 ter del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni con la legge del 1° dicembre 2016, n. 225;

3) Di dare notizia dell'adozione del presente provvedimento mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale;

4) Di stabilire inoltre che:

a) l'importo da versare può essere rateizzato in un massimo di 5 rate ,come da prospetto allegato, l'ultima rata non può superare il 30 settembre 2018;

b) il debitore potrà manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata tramite richiesta scritta all'ufficio tributi comunale da presentarsi anche tramite PEC a: [racioneria.macugnaga@anutel.it](mailto:racioneria.macugnaga@anutel.it);

c) il debitore dovrà presentare l'istanza/richiesta entro il termine massimo del 31-12-2017, indicando, in particolare:

- il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento
- la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa
- assunzione di impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

d) entro 30 gg dall'acquisizione al protocollo comunale dell'istanza di definizione agevolata, il Comune trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

5. Di dare atto che a seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza;

6. Di stabilire altresì che in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

7. Di prendere atto che sono esclusi dalla definizione agevolata:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, ((lettera a), delle decisioni 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014)) e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi ((dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015));

c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

e) (( Soppressa ))).

((e-bis) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.

#### SUCCESSIVAMENTE

Ritenuta l'urgenza di dare immediata attuazione al presente atto;

Visti l'art.134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267.

Visto l'esito della votazione espresso per alzata di mano che da' il seguente risultato:

PRESENTI	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
10 (DIECI)	10 (DIECI)	0 (ZERO)	0 (ZERO)

#### DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

ALLEGATO "A" ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE/ CONSIGLIO DEL

ALL'OGGETTO :

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Vista la proposta di deliberazione:

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

Si attesta ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'adozione del presente atto.

Macugnaga , li 19.1.2017

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI

F.to ( Stefano Corsi )

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Vista la proposta di deliberazione:

Visto il parere di regolarità tecnica rilasciato dal responsabile del servizio interessato

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Macugnaga, li 19.1.2017

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to ( Burgener Paola )

Letto, approvato e sottoscritto.  
IL PRESIDENTE  
CORSI Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE  
VERBALIZZANTE  
F.to Dr.ssa Rosanna Maria Tranchida

---

**PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio, nella sede del Comune, oggi 08/02/2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al 22/02/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr.ssa Rosanna Maria Tranchida

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 26-gen-2017**

- ✓ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr.ssa Rosanna Maria Tranchida

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Macugnaga. 08.02.2017

Il Segretario Comunale  
F.to Dr.ssa Rosanna Maria Tranchida